



COMUNE DI CRAVEGGIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO COMUNALE DI TRANSITO SULLE
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI
TRACCIATI MINORI E PER LA FRUIZIONE
DELLE PISTE CICLO PEDONALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2022

Premessa:

In relazione alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale emanata il 29-03-2010 dalla REGIONE PIEMONTE n 6/AMB avente oggetto: *Normativa regionale ambientale relativa all'attività fuoristrada con mezzi motorizzati* nella quale si afferma che gli aspetti inerenti la sicurezza, la pubblica e privata incolumità, il rispetto dei diritti di proprietà, di godimento dei beni pubblici e privati, oltre le norme ambientali vigenti nelle aree collinari e montane, renda necessario definire alcuni indirizzi affinché la concreta applicazione delle norme risulti il più possibile omogenea sul territorio della Regione Piemonte.

La **viabilità agro-silvo-pastorale (VASP)** è costituita dall'insieme delle strade che non sono adibite al traffico pubblico e, pertanto non sono soggette alle norme del codice della strada, sono realizzate prevalentemente in fondo naturale e svolgono molteplici funzioni in campo agricolo, forestale, turistico o ricreativo, definendo:

- **Strade agro-silvo-pastorali** quelle infrastrutture polifunzionali ad utilizzo prevalente agrosilvo-pastorale. Queste strade sono tracciati permanenti, con particolari caratteristiche costruttive (larghezza, pendenza, ecc.), con specifiche tipologie delle opere d'arte a ridotto impatto ambientale, soggette a periodiche manutenzioni. Le strade agro-silvo-pastorali possono essere oggetto di uno specifico regolamento Comunale e di un Piano di viabilità.
- **Tracciati minori** sono l'insieme dei percorsi, distinti in mulattiere, sentieri ed itinerari alpini, che per le loro caratteristiche tecniche sono a prevalente uso pedonale. Anche questi tracciati sono permanenti ed il transito è soggetto a specifico regolamento Comunale.
- **Piste forestali** sono quelle infrastrutture temporanee, a funzionalità limitata, realizzate solo per l'esecuzione di specifici lavori forestali oppure interventi idraulico-agrari o forestali e di difesa del suolo. Il tracciato deve essere ripristinato al termine dei lavori. Le piste non rientrano nel Piano della viabilità e possono far parte dei progetti di taglio o delle opere di cantiere previste dai progetti di sistemazione o difesa del suolo.

Dal punto di vista patrimoniale il Comune ha facoltà di classificare i tracciati sopra elencati:

1. di proprietà pubblica se insistono su terreni comunali, demaniali o privati oggetto di esproprio, terreni privati occupati in forma permanente nei quali i proprietari impegnandosi tramite scritture private accettino di mettere a disposizione parte dei propri fondi per il passaggio delle VASP, oppure oggetto di interventi di manutenzione straordinaria da parte di enti pubblici;
2. inoltre sono da considerarsi pubblici tutti quelli di cui non sia identificabile con precisione la proprietà o risultino di privati non rintracciabili oppure che non ne rivendicano il diritto di proprietà;
3. di proprietà privata se insistono su terreni di proprietà privata, sono stati realizzati da privati e sono mantenuti da privati, sia pure con contributi pubblici; ove l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario i tracciati privati possono essere dichiarati con specifico documento di "pubblica utilità".

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agrosilvopastorali e dei tracciati minori di proprietà pubblica e di proprietà privata dichiarati di "pubblica utilità" situati nel Comune di Craveggia, e individuati nelle planimetrie e schede di cui all' ALLEGATO 1).

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", possono diventare oggetto di una specifica convenzione tra la proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Le piste, appositamente individuate in conformità all'art. 11 della Legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982, sono considerate altresì itinerari rivolti allo svolgimento di attività fisico-motorie,

svago, tempo libero, riposo, studio e osservazione della natura e sono destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile, a doppio senso di circolazione.

Le piste possono essere frequentate anche per escursioni a cavallo. Le piste ciclo pedonali sono aperte al pubblico.

L'accesso e l'utilizzo della pista ciclabile è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso, e delle schede allegate al presente regolamento, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti. Le limitazioni d'uso contenute in questo documento hanno, quale unico scopo, la completa e tranquilla fruibilità della pista ciclabile e la tutela dell'ambiente circostante.

Le piste, per il fondo in terreno naturale e generalmente non pavimentato, sono destinate alle mountain bikes e non alle biciclette da strada o da corsa e pertanto è obbligatorio attenersi alle presenti norme.

Il presente regolamento si applica anche ai percorsi ciclopedonali presi in carico dal Comune di Craveggia e individuati nelle planimetrie e schede di cui all'ALLEGATO 1).

In merito alla fruizione multipla, si rimanda alla distinta dei tratti (ALLEGATO 2) e si applicano gli articoli 16 e 17 del "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)". ALLEGATO 3)

In merito ai divieti ed alle deroghe/all'accesso per i mezzi motorizzati si applica in parte l'Articolo 11 della Legge regionale n. 32 del 02 novembre 1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale." ALLEGATO 4)

ART. 2 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori delle piste ciclabili, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso delle piste. In tutti gli ambiti di cui all'articolo 1, in particolare, è vietato:

- Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- Accendere fuochi;
- Danneggiare le attrezzature, l'arredo (panchine, cestini, dissuasori, etc.) e la segnaletica relativa alla pista ciclo pedonale ed alle aree ad essa attinenti;
- Danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati con erba alta non ancora sfalcata, la vegetazione spontanea;
- Raccogliere i fiori, frutti o prodotti presenti nelle aree agricole;
- Sostare o indugiare sulla carreggiata e causare intralcio al transito;
- Assumere in generale comportamenti pericolosi per gli altri utenti;
- Posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari NON autorizzati dall'Ente competente;
- Installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste;
- Modificare in alcun modo il tracciato;
- Contrassegnare i percorsi con vernici o segnali NON autorizzati dall'Ente competente.

In tutte le aree interessate dal passaggio delle piste ciclo pedonali è inoltre previsto:

- Il divieto di compiere manovre o giochi pericolosi per gli altri utenti e per se stessi;
- L'obbligo per le biciclette di tenere una velocità adeguata e comunque non superiore a 20 km/h, di mantenere le condizioni di sicurezza, tenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso;
- L'obbligo di precedenza per i pedoni;

- Il divieto di utilizzo delle piste per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale, salvo espressa autorizzazione;
- Il divieto di ingombrare in parte o completamente la pista ostruendone il percorso.

ART. 3 - SOGGETTO GESTORE

Il gestore della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) è l'Amministrazione Comunale di Craveggia che potrà anche individuare un diverso soggetto gestore di seguito denominato genericamente "gestore".

ART. 4 - REGOLAZIONE DEL TRANSITO

Sui tracciati classificati VASP è vietata, in qualunque periodo dell'anno, la circolazione dei veicoli a motore come definiti dall'art. 47, comma 2, e dall'art. 54 del Codice della Strada approvato con D.lgs. n.ro 285/1992 e s.m.i.

Deroghe al divieto di cui al precedente comma sono concesse con le procedure autorizzative stabilite dal presente regolamento. Vedasi anche la L.R.32/1982 art.11- L.R.45/1989 art.2- L.R.4/2009 art.7.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Comune o del Gestore.

Le superfici destinate alla VASP non possono essere utilizzate per depositare, parcheggiare o costruire qualsiasi cosa che non sia realizzata o autorizzata con apposito documento dal Comune.

ART. 5 - CHIUSURA CON BARRIERA (FACOLTATIVA)

La strada agro-silvo-pastorale può essere chiusa con idonea barriera munita di serratura apribile con apposita chiave o altri strumenti atti al controllo e limitazione ai soli soggetti "autorizzati" (videosorveglianza) e posta alla distanza di almeno m 5 dalla linea di intersezione sulle strade carrozzabili aperte al pubblico.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvopastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento.

ART. 5 - COMMA 1 CHIAVE DELLA BARRIERA

Per ogni chiave, a garanzia di una buona conservazione, viene richiesta la cauzione di € 200,00 (duecento) che verranno rimborsati alla riconsegna.

ART. 5 - COMMA 2 SMARRIMENTO CHIAVE

Il Comune tiene aggiornato il registro delle chiavi consegnate. Dato che lo smarrimento di una chiave comporta la sostituzione della serratura e di tutte le relative chiavi, le spese conseguenti le operazioni di sostituzione del cilindro, rifacimento di tutte le chiavi e di tutte le spese aggiuntive, cauzione compresa saranno integralmente a carico del richiedente della nuova chiave.

ART. 5 - COMMA 3 OBBLIGHI DETENTORE CHIAVE

Il possessore della chiave si impegna a detenere la chiave con il divieto di riproduzione e cessione della stessa.

ART. 6 - ORDINANZA DI CHIUSURA

Il Sindaco, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, deve tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza deve essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

ART. 7 - PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agrosilvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Gli autoveicoli dovranno essere caratterizzati da trazione integrale o 4X4 e dovranno essere utilizzati con questa funzione abilitata oltre a massa a pieno carico (carico massimo consentito a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate).

ART. 8 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 9, la residenza, gli estremi della patente di abilitazione alla guida del mezzo da usare per il transito, la marca, il modello e la targa del mezzo, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, secondo la modulistica prevista dal Comune.

ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Il tempo utile al rilascio di 15 giorni può essere interrotto qualora il Comune debba acquisire i necessari pareri per concedere le deroghe di cui all'art. 14 o per acquisire le garanzie di cui all'art.17.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone autorizzate diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legate all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente o ascendente di primo grado
 - collaterale di primo grado limitatamente al coniuge o al convivente;
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di due.
- d) la data di scadenza.
- e) la destinazione della zona di sosta in base all'ubicazione dell'immobile e/o terreni.

Sul mezzo autorizzato potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

Nel caso di imprese edili o forestali in considerazione delle specifiche lavorazioni potranno essere rilasciati fino ad un massimo di 3 permessi ognuno intestato ad un solo mezzo di proprietà delle suddette ditte o sub appaltatori dei cantieri ad esse collegati, vedi art. 23.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico; il costo di detta autorizzazione temporanea sarà fissato dal tariffario apposito.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dal Comune o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza elencate al successivo art. 10 ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione.

Tutte le autorizzazioni si considerano concesse per il tragitto più breve intercorrente tra la strada carrozzabile e la destinazione per la quale è rilasciato il permesso di transito.

I permessi di transito possono essere rilasciati gratuitamente o previo pagamento di una tariffa. Il tariffario deve essere stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. In tutti i casi in cui la pista VASP sia in gestione a Consorzi, cooperative o altri enti soggetti gestori riconosciuti, tale tariffario ed i relativi pagamenti restano in carico agli enti gestori.

ART - 10 CATEGORIE

A) proprietari o affittuari di terreni o immobili occupati in modo permanente dalla VASP non compresi nella categoria C;

A1) proprietari, affittuari degli immobili o fondi serviti dalla pista, non compresi nella categoria C (per fondi o immobili serviti si intende confinanti o ad una distanza massima dal percorso VASP di metri 200);

Su istanza debitamente motivata possono essere autorizzate le seguenti ulteriori categorie:

A2) proprietari od affittuari di fabbricati non ricompresi nella categoria C insistenti sul territorio comunale di Craveggia serviti dalla VASP. Per i proprietari di fabbricati insistenti sul territorio comunale di comuni limitrofi potrà essere emessa regolare autorizzazione a seguito di istanza debitamente motivata;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative, servizi pubblici (es raccolta rifiuti, Enel, raccolta latte)

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività di vario genere connessi agli sport o attività all'aria aperta non compresi nelle categorie A - A1 - A2 - B1 - B2;

C) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa in particolare per attività agro- forestali ed edili; vedi art.16

D) soggetti che hanno esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali;

E) soggetti che hanno esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267.

ART. 11 - TRACCIATI PRIVATI CONVENZIONATI CON IL COMUNE

Qualora la richiesta di autorizzazione interessi tracciati di proprietà privata convenzionati con il Comune, il soggetto richiedente dovrà autocertificare al Comune il titolo di possesso del fondo interessato dal passaggio del tracciato di VASP o servito dal tracciato stesso. Qualora dall'autocertificazione di cui al precedente comma risulti che il soggetto richiedente è possessore di un fondo servito con il tracciato di VASP di proprietà privata, tale dichiarazione costituisce automaticamente motivo di autorizzazione al transito.

Per quanto attiene alle tipologie di mezzi utilizzabili ed alle portate e dimensioni massime, il transito dovrà comunque uniformarsi alle prescrizioni di cui al presente regolamento e per quanto non indicato, alla vigente normativa regionale in materia.

ART. 12 - REGISTRO PERMESSI

Il Comune o il Gestore provvedono ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del tipo di veicolo con l'indicazione della massa a pieno carico (carico massimo consentito a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate), periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

ART. 13 - MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulle strade oggetto del presente Regolamento, possono circolare, se autorizzati, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i mezzi agricoli, forestali ed edili che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità della strada, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.L. n.ro 285/1992 "Nuovo Codice della Strada").

ART. 14 - LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso complessivo a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, potranno essere inseriti limiti diversi in caso di presenza di ponti o manufatti suscettibili di specifici limiti di carico.

E' vietato il trasporto a strascico sulle strade agro-silvo-pastorali.

Art. 15 - Deroghe ai limiti di peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Comune o il Gestore competenti possono autorizzare una deroga ai limiti di carico di cui all'art. 12, prevedendo il versamento di un deposito cauzionale o la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.17.

Il carico massimo consentito a pieno carico non deve essere superiore a 1,5 tonnellate.

ARTICOLO 16 - NORME GENERALI DI UTILIZZO CICLO-PEDONALE

I conducenti di biciclette, per fruire dei percorsi, devono:

a) Trovarsi in buone condizioni di salute psicofisica;

- b) Essere dotati di casco;
- c) Essere dotati di mezzi tipo mountain bike di buona qualità, idonei a percorsi di montagna;
- d) Verificare prima della partenza l'efficienza del mezzo, in particolare di cambio e freni;
- e) Utilizzare abbigliamento e calzature idonee all'ambiente ed ai percorsi utilizzati, tenendo conto di repentini cambiamenti del tempo meteorologico;
- f) Possedere sufficienti basi tecniche per la guida di mountain bike;
- g) Programmare le uscite in funzione delle proprie capacità ed alla tipologia di percorso prescelta;
- h) Non uscire dal percorso o tagliare le curve;
- i) Procedere a velocità moderata, su unica fila, salvo che uno di essi sia di età minore di anni dieci e proceda a lato dell'altro.
- j) Rispettare le indicazioni e la segnaletica ufficiale presente lungo il percorso;
- l) I minori che utilizzano la pista lo fanno sotto la responsabilità degli adulti che ne esercitano la potestà;
- m) I pedoni devono circolare, di regola, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia;
- n) I cani, di qualsiasi taglia, devono essere sempre condotti al guinzaglio, come da caratteristiche tecniche previste per legge e, se pericolosi, muniti di museruola.
- o) La persona che conduce il cane è tenuta all'immediata pulizia e all'asporto delle deiezioni solide dall'animale prodotte.

Il personale addetto alla vigilanza può disporre l'allontanamento dei cani nel caso non vengano rispettate le disposizioni sopra indicate.

ART.17 - POLIZZA FIDEJUSSORIA

Il Gestore, a discrezione, prima del rilascio dell'autorizzazione, in caso di lavori a baite o manufatti e opere forestali di esbosco, potrà richiedere, subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa

ART. 18 - ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli ed automezzi utilizzati per operazioni di soccorso o spegnimento incendi, nonché i mezzi di servizio per il Comune di Craveggia.
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, il Corpo A.I.B. e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

ART.19 - SANZIONI

Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'ordinamento vigente di cui all'art. 38 della L.R. 32/1982 sostituita dall'art. 42 L.R. 9/2007 e relativo regolamento di attuazione, le persone che:

a) senza la prescritta autorizzazione percorrono con veicoli a motore i tracciati della VASP.

b) in possesso di regolare autorizzazione infrangono le norme del presente regolamento.

Tra le infrazioni vanno comprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati ed il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 600,00; il Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito oltre a recuperare eventuali introiti derivanti dall'evasione delle tariffe vigenti.

In caso di utilizzo, rilascio o consegna della chiave a persone che, non hanno diritto ad accedere alla pista agro-silvo pastorale, persone che hanno posizioni inadempiente agli obblighi associativi o tengano comunque comportamenti non compatibili con il presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 con somma pari a € 200,00.

In caso recidiva, da parte degli autorizzatori alla VASP, che tengano comunque comportamenti non compatibili comporterà la sanzione amministrativa raddoppiata paria a € 400,00, la revoca del permesso di transito.

In caso di ulteriori violazioni si procederà alla sostituzione del cilindro di tutte le chiavi con addebito delle spese sostenute al trasgressore.

ART. 20 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

ART. 21 - GARANZIA PRECAUZIONALE

Il Comune o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e proporzionalmente al tipo e complessità del rischio, la costituzione di una polizza fideiussoria o il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni causati all'infrastrutture (sede stradale e manufatti) e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

ART. 22 - MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni culturali o folcloristiche, il Comune può, per il solo giorno in oggetto, consentire la circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante pagamento della quota giornaliera per un massimo di 10 autorizzazioni giornaliera.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Il richiedente dovrà sotto la propria responsabilità presentare istanza al Comune di Comune di Craveggia almeno 30 giorni prima della data della manifestazione, specificandone la natura, il numero approssimativo dei mezzi che utilizzeranno la VASP, le eventuali autorizzazioni e

certificazioni in materia di sicurezza ai sensi di legge. Sarà necessario verificare la necessità di stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile che copra eventuali danni a cose e persone. Il Comune o il Gestore hanno facoltà di non consentire la manifestazione dandone risposta motivata entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

ART. 23 - VIGILANZA

Della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento sono incaricati gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, tutti i soggetti di cui al 1° comma dell'art. 61 della L.R. n.ro 31/2008 ed altri soggetti indicati dal Comune.

ART. 24 - DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento devono adottare tutte le cautele del caso e a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a loro stessi, a persone ed a cose, sollevando il Comune o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

ART. 25 - MANUTENZIONE

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune o del Gestore. A tale scopo il Comune o il Gestore utilizzano i proventi derivanti dal rilascio dei permessi al netto delle spese di gestione.

In sede di individuazione del soggetto gestore verrà sottoscritta apposita convenzione tra Comune di Craveggia e soggetto Gestore, per la definizione delle rispettive competenze.

ART. 26 - TARIFFE

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato quale quota di compartecipazione alle spese per il mantenimento delle VASP viene stabilito annualmente con deliberazione da parte della Giunta Comunale.

ART. 27 - CONTROLLI

Il Comune o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni di pubblicazione all'albo, e si applica a tutte le piste classificate nelle schede di cui all'allegato 1 e 2.

ART. 29 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Comunale.

Spetta invece alla Giunta Comunale l'approvazione di nuove schede integrative di ulteriori piste oggetto di applicazione del presente regolamento.

ART. 30 - LIMITAZIONI

Il Comune o il Soggetto Gestore potranno limitare il traffico o la sosta delle VASP dando sempre priorità ai residenti.

In caso di precipitazioni nevose il Comune o il Gestore potranno chiudere definitivamente il transito per motivi di sicurezza. L'apertura verrà stabilita in base alle condizioni metereologiche e la verifica della percorribilità da parte degli uffici preposti.


ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01.06.2022

ALLEGATO 1 (Planimetria della pista VASP)

DENOMINAZIONE PERCORSO CRAVEGGIA LA COLMA


INIZIO PISTA Foglio di mappa 23 mappale 143



ALLEGATO 2 (Planimetria della pista VASP)

**DENOMINAZIONE PERCORSO LA COLMA LOCALITA' PIDELLA
DA LOCALITA' LA COLMA ALLA LOCALITA' PIDELLA**

Foglio di mappa 12 mappale 1



RIEPILOGO DEI TRATTI DI PERCORSO CON I RISPETTIVI VINCOLI DI ACCESSO PER I VEICOLI MOTORIZZATI (ALLEGATO 1- 2)

Sono esclusi dai divieti i mezzi impiegati nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, di pubblica sicurezza, i veicoli utilizzati per servizio pubblico, nonché le motocarrozze in dotazione a persone disabili.

Le biciclette con pedalata assistita non sono considerate veicoli motorizzati.

Strada comunale.

Accesso consentito:

- **Per i lavori agro-silvo-pastorali, purché aventi titolo di accesso.**
- **Nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purché aventi titolo di accesso.**
- **Nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purché aventi titolo di accesso.**

ALLEGATO 3

Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R.

Estratto del “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)”.

Art. 16

Fruizione multipla

1. La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta e a cavallo) è di norma liberamente consentita su tutti i percorsi inclusi nella rete escursionistica regionale ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi, degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori, in accordo con i comuni interessati, definiscono specifiche modalità di fruizione dei percorsi.

Art. 17

Indirizzi per la fruizione in bicicletta/mountain bike)

1. Ferme restando le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 5, della L. 12/2010 (down hill), la fruizione dei percorsi della RPE con bicicletta/mountain bike (MTB) è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo ed altre caratteristiche valutate dal soggetto gestore determinanti per la fruizione in bicicletta) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori, di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2010, può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati e le associazioni coinvolte:

a) interdire la fruizione con biciclette/MTB, qualora l'incidenza, dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia significativa rispetto alla totalità del percorso. Su tali percorsi è fatto obbligo riportare il simbolo di divieto per biciclette/MTB secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30;

b) mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo alle biciclette/MTB il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso. Sui tali percorsi a fruizione multipla i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori e i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti (per esempio l'obbligo di portare a mano la

bicicletta per un certo tratto);

c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette/MTB, quali il down hill, in conformità alla legislazione vigente in materia, escludendo dunque il percorso dalla RPE.

3. È possibile che nell'ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale di cui all'articolo 21, comma 4, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio delle biciclette, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito delle biciclette/MTB su tali tratti.

4. Tutte le limitazioni del presente articolo riguardano anche i percorsi della RPE presenti all'interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette. Tali limitazioni possono essere integrate da particolari provvedimenti e regolamenti interni a tali aree.

Estratto della Legge regionale n. 32 del 02 novembre 1982 e ss.mm.ii.

"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale."

Art. 11.

(Fuoristrada)

Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

...commi 1 e 2 abrogati...

3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.

4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;

È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60.

5 bis. In deroga ai commi 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione

della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

Art. 38

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

1) non risulti regolarmente immatricolato;

2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;

3) sia privo di assicurazione;

4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla L.R. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.